



COMUNE DI URBINO

Settore Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP-

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI (AUTOCARRI) Anni 2020-2021**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'esecuzione del servizio di riparazione, manutenzione e revisione di autocarri e mezzi meccanici in uso all'Amministrazione Comunale di Urbino.

I veicoli oggetto del presente appalto possono essere di proprietà o in uso all'Ente a qualsiasi titolo. Nell'allegato Tabella A del presente capitolato viene elencata la consistenza del parco-veicoli di proprietà comunale. Tale elenco potrà variare nel corso dell'appalto nella consistenza, nella marca e nella tipologia dei veicoli.

L'importo complessivo presunto del presente appalto è di Euro 12.000,00 (IVA esclusa), determinato sulla base della spesa dell'ultimo anno.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 il costo della manodopera, stimato sulla base della spesa storica, è di € 1.800,00 (45% dell'importo complessivo presunto dell'appalto).

Considerando l'opzione del rinnovo e la possibilità di proroga tecnica di cui al successivo articolo 4, il valore dell'appalto ammonta a complessivi € 27.000,00

La ditta nulla avrà a pretendere in caso di mancato raggiungimento dell'importo contrattuale.

L'attività non comporta rischi di interferenze trattandosi di servizi da eseguire presso luoghi di Lavoro non di competenza della stazione appaltante (art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e determinazione n. 3 del 05.03.2008 Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

### **Art. 2 REQUISITI DELL'IMPRESA CONCORRENTE**

L'impresa concorrente dovrà possedere almeno i seguenti requisiti ed attrezzature specifiche:

officina con sede operativa nel Comune di Urbino o Fermignano;

-Requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii)

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i soggetti che non possiedono i requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

- Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività ricomprese nell'oggetto dell'appalto.

### **Art. 3 REQUISITI DI ESECUZIONE IN CAPO ALLA DITTA AGGIUDICATARIA**

La ditta aggiudicataria dovrà possedere, all'atto della stipula del contratto, un'officina nella quale verrà svolto il servizio oggetto del presente appalto ubicata nel territorio del Comune di Urbino o Fermignano .

Tale requisito deriva dall'esigenza di prossimità dell'officina al fine di non distogliere a lungo il personale dai compiti di ufficio (requisito che risponde a ragionevolezza come stabilito dal Consiglio di Stato – Sezione V - con la sentenza n. - n. 605 del 24.01.2019).

#### **Art. 4 DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto o, qualora ne ricorrano le condizioni, dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto risultate da apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della determina di aggiudicazione, pertanto, entro detto termine massimo, l'aggiudicatario dovrà dimostrare di essere in possesso di un'officina dove svolgere i servizi oggetto dell'appalto ubicata nel territorio del Comune di Urbino o Fermignano, pena la decadenza dall'aggiudicazione e conseguente revoca della determina di aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Urbino stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni. Il Comune di Urbino esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto e del successivo rinnovo in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto per almeno sei mesi dalla scadenza del contratto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

#### **Art. 5 MODALITA' DI ESECUZIONE**

Nell'esecuzione del servizio l'affidatario è tenuto a:

adempiere agli obblighi derivanti dall'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato con mezzi e personale propri;

assicurare il servizio nelle seguenti fasce orarie orientative:

dal lunedì al venerdì delle ore 08.00 alle ore 18.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 13.00;

uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e dei regolamenti concernenti il servizio stesso.

Dovrà altresì essere garantito il pronto intervento dal lunedì al sabato in caso di fermi degli automezzi su strada per avaria ed il soccorso stradale (entro due ore successive alla chiamata) tutti i giorni 24 ore su 24 nonché il ricovero dei mezzi in riparazione.

L'affidatario comunicherà all'Ente un numero telefonico di riferimento reperibile ventiquattro ore su ventiquattro per le richieste di recupero.

Per i lavori di importo superiore a 1.000,00 euro occorre la presentazione di un preventivo di spesa e la conseguente autorizzazione a procedere del Servizio Economato.

Le fatture dovranno contenere:

- marca, tipo e targa dell'autoveicolo;
- la natura degli interventi effettuati, la tariffa oraria e il numero delle ore necessarie, distinte per singola operazione di intervento, riferite al tempario (orari di manutenzione), o se non contemplati tutta l'eventuale documentazione richiesta dall'Ente, necessaria a stabilire la correttezza e veridicità di prezzi e tempi delle lavorazioni;
- la natura, i quantitativi e il prezzo unitario dei listini dei materiali e pezzi di ricambio utilizzati, la percentuale di sconto offerta in sede di gara.

Alle fatture si dovranno allegare le fotocopie dei listini prezzi delle Case madri dei pezzi sostituiti in vigore al momento dell'intervento, con evidenziati i relativi pezzi di ricambio e materiali utilizzati e la scheda di ingresso veicolo.

Il ribasso percentuale offerto rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

Le riparazioni e le sostituzioni di componenti, esclusivamente di produzione originale della casa costruttrice, dovranno essere eseguite a regola d'arte e coperte da apposita garanzia secondo la vigente normativa. Per i lavori non previsti nei tempari ufficiali sarà concordato di

volta in volta tra la ditta appaltatrice e il Servizio Manutenzione Patrimonio Progettazione OO.PP il numero delle ore lavorative e gli eventuali materiali occorrenti.

Le prestazioni dovranno essere eseguite tempestivamente e non oltre 4 giorni dalla consegna del veicolo o autorizzazione nei casi ove necessaria, fatta eccezione per i lavori di grossa entità che richiedono tempi maggiori comunque da concordare con il Servizio Economato.

Ogni lavoro sarà affidato all'appaltatore mediante apposita "Scheda di ingresso automezzo", firmata da chi lascia il mezzo con indicate le riparazioni da effettuare.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, con congruo anticipo, l'eventuale chiusura per ferie e dovrà adottare le misure organizzative necessarie per garantire comunque il servizio.

### **Collaudo tecnico da parte dell'Amministrazione.**

Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi riparati potrà essere effettuato a cura o sotto la vigilanza di personale incaricato dell'Amministrazione. Saranno effettuati gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell'esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell'esecuzione dei lavori, l'Amministrazione si riserva di applicare una penale secondo quanto stabilito dal successivo articolo – penalità.

### **Esecuzione e garanzia degli interventi**

L'aggiudicatario è tenuto, con oneri interamente a proprio carico, a reiterare gli interventi manutentivi o di riparazione in caso di riscontrate difformità rispetto agli impegni contrattuali e alle norme di buona tecnica, previa specifica segnalazione da parte della stazione appaltante.

#### **Scheda tecnica**

Per ciascun automezzo oggetto dell'appalto la ditta aggiudicataria deve predisporre una scheda tecnica, da tenersi costantemente aggiornata, contenente:

- la descrizione dell'automezzo (targa, marca, modello);
- i chilometri percorsi;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, specificando, per ciascun intervento: la data, la descrizione dell'intervento eseguito e garanzie, ecc.

Le schede tecniche aggiornate dovranno essere fornite su richiesta dell'Ente, entro un termine massimo di 10 giorni dalla richiesta.

### **Art. 6 RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE**

La ditta aggiudicataria è responsabile per:

- danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle riparazioni e sostituzioni delle parti di ricambio;
- utilizzo di ricambi non originali o non autorizzati dalle case costruttrici e danni conseguenti;
- ritardi nella presa in carico e riconsegna degli automezzi;
- di ogni danno che possa derivare al committenti ed a terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto;
- la custodia e l'eventuale furto dei mezzi nella disponibilità dell'aggiudicatario.

La ditta affidataria risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo nell'esecuzione del rapporto contrattuale, a terzi per morte e lesioni personali nonché per danneggiamenti, malfunzionamenti o disservizi che dovessero verificarsi per effetto di una non corretta riparazione dei veicoli o per la mancata esecuzione degli interventi previsti dal presente Capitolato a mezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

La Ditta affidataria è tenuta a risarcire ogni danno comunque causato all'Amministrazione

ovvero a terzi nel corso della durata contrattuale per propria colpa anche lieve o dolo. Nell'eventualità che gli interventi di manutenzione dovessero arrecare anomalie di funzionamento ad altri apparati del veicolo, la ditta affidataria dovrà eliminare i difetti di funzionamento senza alcun onere per l'Amministrazione Comunale.

### **Assicurazioni**

La ditta affidataria è tenuta a sottoscrivere, se non ne disponga già, di appropriata polizza assicurativa per rischi da responsabilità civile per danni a terzi, che dovrà prevedere anche la copertura per incendio e furto ed R.C.O e contenere la clausola "danni a veicoli in consegna/custodia" o similare da inserire nella garanzia "responsabilità civile".

Copia della polizza deve essere trasmessa all'Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla data di invio della comunicazione di affidamento. La ditta ha inoltre l'obbligo di garantire il sicuro ed indisturbato possesso dei beni di proprietà dell'Amministrazione, mantenendo l'Amministrazione stessa estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese di terzi al riguardo

## **ART 7 VERIFICA DEI PREVENTIVI DI SPESA E CONTROLLO E VIGILANZA SULLA REGOLARE ESECUZIONE**

Al fine di procedere alla verifica della congruità dei preventivi di spesa forniti dall'appaltatore, è facoltà del Comune richiedere ad altre officine autorizzate preventivi relativi agli stessi guasti e malfunzionamenti segnalati, verificando che le parti da sostituire e/o da riparare corrispondano il linea di massima con quelle indicate nel preventivo fornito dall'appaltatore.

Qualora vi siano differenze sostanziali delle parti da riparare e/o sostituire tra il preventivo presentato dall'appaltatore e quello/quelli fornito/i da altra/e officine, il Comune provvederà a chiedere all'appaltatore i motivi di tali differenze e, qualora le motivazioni fornite non siano supportate da idonee ed adeguate valutazioni ed indicazioni di tipo tecnico, il Comune ha facoltà di affidare la riparazione del veicolo ad altro soggetto, il cui preventivo risulti più congruo sotto l'aspetto tecnico.

Il Comune ha inoltre facoltà di richiedere ad altra/e officina/e autorizzata/e o a soggetti esperti del settore di verificare che i pezzi eventualmente sostituiti e le riparazioni effettuate siano effettivamente corrispondenti a quelle indicate nel preventivo e conformi alle disposizioni del presente capitolato.

In caso si riscontrino difformità si provvederà a contestarle all'affidatario per iscritto, concedendogli 5 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le controdeduzioni non siano ritenute adeguate si procederà ad applicare le penali di cui al presente capitolato ovvero, nei casi reiterati e più gravi, alla risoluzione del contratto.

La contestazione di eventuali difformità tra quanto preventivato e quanto effettivamente riparato e/o sostituito dovrà comunque avvenire entro 15 giorni dalla restituzione del mezzo.

## **Art 8 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, in quanto trattasi di servizi non ricompresi tra quelli ad alta intensità di manodopera e l'appalto ha per oggetto prestazioni standardizzate e ripetitive e connotate dalla routinarietà degli interventi (non aventi contenuto tecnologico né alcun carattere innovativo o *latu sensu* creativo, come stabilito nella citata sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione - n. 605 del 24.01.2019). Inoltre la natura standardizzata dei servizi è riconducibile anche al fatto che per lo svolgimento degli stessi le condizioni sono state definite dalla Stazione appaltante e non è possibile individuare ulteriori elementi diversi dal prezzo che possono essere proposti dagli operatori (motivazione ritenuta valida dalla stessa sentenza del Consiglio di Stato – V Sezione - n. 605 del 24.01.2019).

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta:

Ribasso unico percentuale sui prezzi del listino ufficiale delle aziende produttrici delle parti di ricambio originali dei veicoli.....MAX 65 punti;

Al concorrente che offre il miglior ribasso viene attribuito il punteggio di 65 punti ed in proporzione vengono attribuiti gli altri punteggi, in base alla seguente formula:

$$\frac{R(i)}{R_{max}} = \frac{X_i}{65}$$

$X_i$  = Punteggio assegnato all'offerta (i)

$R(i)$  = Ribasso offerto dal concorrente i-esimo       $R_{max}$  = Maggiore ribasso offerto

La tariffa unica oraria della manodopera da applicare all'appalto in oggetto MAX 35 punti.

Al concorrente che offre la tariffa oraria più bassa viene attribuito il punteggio di 35 punti ed in proporzione vengono attribuiti gli altri punteggi, in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Tariffa (min)}}{\text{Tariffa (i)}} = \frac{X_i}{35}$$

$X_i$  = Punteggio assegnato all'offerta (i)

Tariffa (min) = Minore tariffa offerta

Tariffa (i) = Tariffa offerta dal concorrente i-esimo

**Si precisa che la tariffa unica oraria della manodopera dovrà essere determinata nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di settore e nel rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi lavoro.**

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), del medesimo D. Lgs. 50/2016 (ovvero che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del medesimo D. Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l'Ente può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

## **ART. 9 MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento sarà eseguito, ai sensi del regolamento di contabilità, a mezzo mandato, dietro

presentazione di fattura e previa verifica del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e degli altri adempimenti previsti dalle leggi, entro il termine di 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura.

La fattura che sarà emessa a fronte di tale servizio dovrà indicare, a norma dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa assunto dall'Ente ed il CIG (Codice Identificativo Gara).

Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della L. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva accesso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa. La ditta aggiudicataria si impegna a comunicare al Comune di Urbino gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati unitamente alle generalità, codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

#### **ART. 10 RINUNCIA AL DIRITTO DI RITENZIONE**

L'appaltatore si impegna, in ogni caso, alla riconsegna dei veicoli interessati dall'intervento rinunciando ad avvalersi del diritto di ritenzione in caso di eventuali controversie.

#### **ART. 11 PENALITA'**

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata per iscritto dall'Ente al rappresentante dell'Impresa aggiudicataria, anche tramite fax; nella contestazione sarà prefissato il termine di 5 giorni solari per la presentazione delle controdeduzioni; decorso tale termine l'Amministrazione comunale adotterà le determinazioni di propria competenza.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

In caso di ritardo nell'esecuzione della prestazione sarà applicata dall'Amministrazione una penale pari al 2% del corrispettivo dovuto per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.

Nel caso di prestazioni non eseguite nei modi indicati nel presente disciplinare le stesse dovranno essere eseguite nuovamente nell'arco delle 48 ore successive alla contestazione della prestazione senza oneri per l'Amministrazione; in caso contrario sarà applicata una penale pari ad € 100,00 (cento), per ogni giorno di ritardo rispetto alla contestazione e per ogni mezzo.

Omesso intervento su veicolo in uso all'Amministrazione: € 200,00;

Disservizio causato da inadempimento: € 400,00;

Violazione di ciascuna delle prescrizioni sulla fatturazione: € 100,00;

Mancato superamento della revisione per la seconda volta: € 300,00.

Le penali dovute per ritardato adempimento non potranno, comunque, essere superiori al 10% del valore complessivo del contratto

Utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici.

Nell'ipotesi in cui il comune scopra l'utilizzo di pezzi di ricambio non originali o non autorizzati dalle case costruttrici il Comune si riserva di sostituire i pezzi stessi con altri originali o autorizzati dalle case costruttrici a spese della ditta aggiudicataria senza oneri aggiuntivi.

#### **ART. 12 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti e nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi, il Comune di Urbino si riserva la possibilità di fare eseguire il servizio presso altri centri di assistenza a spese della ditta aggiudicataria alla quale saranno addebitati anche i danni eventualmente derivati alla stazione appaltante. Per la rifusione dei danni e delle eventuali penalità il Comune di Urbino potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

### **Art. 13 SUBAPPALTO**

L'affidatario potrà subappaltare esclusivamente le seguenti attività:

- recupero, soccorso dei mezzi.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto è consentito previa autorizzazione della stazione appaltante, purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;

In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto è vietato.

Qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante dovrà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore, su espressa richiesta di quest'ultimo, l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, previa trasmissione, da parte dell'appaltatore, della comunicazione delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, ai sensi del suddetto art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto si applicano tutte le altre disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

### **Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 105 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. "il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d) del medesimo d.lgs..

### **Art. 15 PARERI TECNICI**

Su richiesta dell'Amministrazione comunale l'affidatario si impegna a rilasciare, per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato dei veicoli sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità di interesse pubblico.

### **Art. 16 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Nelle circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto.

### **Art. 17 RISOLUZIONE**

Indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art.11, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- sospensione o interruzione del servizio da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza il rispetto di quanto previsto dall'art. 3 della L. 136/2010.
- grave inosservanza delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio;
- qualora le prestazioni non siano rispondenti per qualità o quantità a quelle stabilite con il presente capitolato e l'impresa, diffidata ad adempiere entro un congruo termine, non sia adeguata;
- qualora l'affidatario non mantenga per tutta la durata del contratto il possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- subappalto in violazione della normativa vigente o cessione;

- qualora il servizio venisse sospeso o interrotto per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- inosservanza delle leggi in materia di lavoro;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- riparazione dell'automezzo in modo non idoneo all'uso e tale da essere insicuro;

In caso in cui la Stazione Appaltante accerti un grave inadempimento dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto diverse da quelle indicate al comma precedente tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ivi incluso il diritto dell'Appaltatore al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, la Stazione Appaltante assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Stazione Appaltante, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, la Stazione Appaltante stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Amministrazione;

resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora la risoluzione avvenga per responsabilità dell'affidatario e per ritardi, inadempimenti e difetti di esecuzione del servizio, ogni maggior costo del servizio effettuato da altre ditte, comprese eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'affidatario, fatta salva la possibilità di adire le vie legali nel caso in cui il comportamento configuri ipotesi di reato.

È automatica la risoluzione del contratto in caso di fallimento o cessazione dell'affidatario.

La risoluzione del contratto fa sorgere, a favore dell'Amministrazione, il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

Inoltre ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016, il contratto verrà risolto durante il Periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia

dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

e) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80.

#### **Art. 18 RECESSO DA PARTE DELL'ENTE AFFIDANTE - DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DELLA SPESA**

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, c. 4-ter, e 92, c. 4 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, l'A.C. può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del Codice, previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti dall'I.A. oltre al decimo (1/10) dell'importo dei servizi non eseguiti. L'esercizio del diritto di recesso dell'A.C. è preceduto da formale comunicazione all'I.A. trasmessa con un preavviso non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali l'A.C. prende in consegna locali e servizi e verifica la regolarità del servizio eseguito.

#### **Art. 19 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'appaltatore è obbligato a far osservare al proprio personale nonché a quello delle eventuali imprese subappaltatrici, impiegato nello svolgimento della fornitura di cui al presente affidamento, il codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e il Codice di comportamento di amministrazione del Comune di Falconara Marittima, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 21/01/2014, nelle parti di tali Codici compatibili con la tipologia di rapporto che lega il personale dell'appaltatore e dell'eventuale subappaltatore al Comune.

Il mancato rispetto degli specificati ambiti dei Codici medesimi costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Codice di comportamento di amministrazione è disponibile alla sezione "Anticorruzione" della Homepage del sito istituzionale del Comune ([www.comune.urbino.pu.it](http://www.comune.urbino.pu.it)).

Copia di detto codice verrà consegnata all'appaltatore al momento della stipula del contratto.

#### **Art. 20 ANTICORRUZIONE**

L'appaltatore dichiara di non avere alle proprie dipendenze soggetti, ovvero di non avere rapporti di collaborazione con soggetti, cessati dal rapporto di pubblico impiego con il Comune di Urbino da meno di tre anni e presso il quale tali soggetti hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti di questo operatore economico, secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del Lgs 30/01/2001 n. 165, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012.

#### **Art. 21 - PRIVACY**

Ai sensi della normativa vigente, i dati forniti dalle imprese partecipanti sono trattati per le finalità connesse alla gara e per la successiva stipulazione e gestione del contratto. Il loro conferimento è obbligatorio per le imprese che vogliono partecipare alla gara. L'ambito di comunicazione dei dati è limitato alle esigenze connesse alla gara e alla successiva stipulazione del contratto secondo la normativa vigente in tema di appalti pubblici e diritto di accesso ai documenti.

I dati contenuti nel contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del d.lgs 196/2003 – così come modificato dal d.lgs 101/2018, saranno trattati dal Comune anche con strumenti informatici unicamente per lo svolgimento degli adempimenti di istituto, di legge e di regolamento correlati al contratto ed alla gestione amministrativa e contabile del rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di visionato in sede di gara l'informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.